



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DI LISBONA SULLE
DENOMINAZIONI D'ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE, FATTO A GINEVRA IL 20
MAGGIO 2015

Art. 33 (Atto di Ginevra)

del presente atto; firma

(1) [Testi originali; testi ufficiali]

a) Il presente atto e' firmato in un solo esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.

b) Previa consultazione dei governi interessati, il Direttore generale elabora testi ufficiali in altre lingue che l'Assemblea puo' indicare. (2) [Termine per la firma] Il presente atto resta aperto alla firma presso la sede dell'Organizzazione per un anno a partire dalla sua adozione.

Versione in vigore dal 5 febbraio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015
Estremi	Legge 14 gennaio 2026, n. 13
Partizione	Atto di Ginevra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-13-2026/atto-di-ginevra-art-33>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it